



COMUNE DI NOCI

Città Metropolitana di BARI

SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Autonomo Ambiente

Settore VIGILANZA

70015 Via Sansonetti, 15 – Tel.: 080-4948205

e-mail: giuseppe.gabriele@comune.noci.ba.it

pec: ufficiotecnico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it

Regolamento sull'Applicazione di Sanzioni Amministrative previste in materia di Igiene Urbana

Deliberazione di C.C. n. 64 del 28/12/2018.

ART. 1 OBIETTIVO

Il presente regolamento, adottato dal Comune di Noci, disciplina le modalità di sanzionamento della raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, la pulizia stradale e la pulizia delle aree pubbliche e private, con l'obiettivo di assicurare l'igiene e il decoro dello stesso. Si pone anche l'obiettivo che ogni cittadino, contribuisca, al contenimento della produzione dei rifiuti e alla raccolta differenziata degli stessi, mirando ad ottenere frazioni omogenee prive di materiali estranei, in modo da favorire il loro riciclaggio o altre forme di valorizzazione degli stessi, al fine di rispettare l'ambiente ai sensi anche delle normative vigenti in materia Ambiente.

La gestione dei *rifiuti speciali* non assimilati agli urbani resta di competenza del produttore dei rifiuti medesimi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è adottato ai sensi:

- *dell'art. 198 e 205 del D.Lgs. 152 del 3.4.2006 Norme in materia ambientale*
- *Regolamento Sanzionatorio 2008*
- *Ordinanza n. 91 del 03 Ottobre 2017 del Comune di Noci (BA)*
- *Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 11/08/2016: Regolamento Comunale delle Sanzioni - Modifica*

ART. 3 PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti, un'attività in cui tutti i cittadini sono coinvolti ed è di interesse comune. È disciplinata dal presente regolamento, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente considerando la specificità anche dei **rifiuti pericolosi**.

I rifiuti devono essere: raccolti, differenziati, smaltiti secondo precise metodologie, senza determinare un pericolo per la salute dell'uomo o per l'ambiente in generale.

La gestione dei rifiuti deve avvenire:

- evitando ogni danno o pericolo per la salute dell'uomo, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; deve essere garantito il rispetto delle norme igienico- sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni molestia derivante da rumori e odori
- Senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per fauna e flora;
- Limitando inconvenienti da emissioni odorose in atmosfera;
- Senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si confà ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, differenziazione, smaltimento. Si considerano i principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, di prevenzione, riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

In particolare il presente Regolamento fa riferimento al principio comunitario *“chi inquina paga”*.

A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

L'intero ciclo della raccolta, del riciclaggio, e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi:

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare riciclare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia;

A tal scopo il Comune provvede a:

- *coordinare i propri servizi con quelli dei comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, promuovendo e realizzando intese, forme di collaborazione ed aggregazioni, a partire da quelle previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dai piani regionali e provinciali.*

ART. 4 CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti è organizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo;
- dei sistemi di riutilizzo, riciclo, recupero e smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica delle diverse zone cittadine e delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi e delle possibilità di riciclaggio e recupero;
- delle interazioni con il sistema integrato di gestione dei rifiuti da imballaggio e dei rifiuti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in conformità alla legislazione nazionale vigente.

ART. 5 LIMITI DEI CAMPI D'APPLICAZIONE

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- i rifiuti radioattivi;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carogne ed i rifiuti agricoli costituiti da materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- i materiali vegetali, le terre ed il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione degli alvei di scolo e irrigui;
- le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali esplosivi in disuso;

- amianto.

ART. 6 DEFINIZIONI

Il presente Regolamento nasce dall'applicazione di norme ed è necessario considerare le seguenti definizioni:

MATERIALI:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

- a) **“rifiuto pericoloso”:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui al Regolamento (UE) del 18 dicembre 2014, n. 1357/2014;
- b) **“rifiuto non pericoloso”:** rifiuto che non presenta una o più caratteristiche di cui al Regolamento (UE) del 18 dicembre 2014, n. 1357/2014 e pertanto non qualificabile come rifiuto pericoloso;
- c) **“rifiuti urbani”:** Conformemente a quanto previsto dall'art.184 c.2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).;
- d) **“rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani”:** Conformemente a quanto previsto dall'art.184 c.2 ed dell'art.198, c. 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006 sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti all'interno di utenze non domestiche ex All.1 Tabella 3b del DPR n.158/99 con le limitazioni definite nel regolamento unificato approvato dall'ARO BA/6 con Deliberazione dell'assemblea 13 settembre 2013, n.5 così come rettificato con successiva Deliberazione dell'assemblea dell'AROB/6 10 agosto 2017, n.9;
- e) **“rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione”:** i rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni dall'art.2 comma 1 lett. e del DPR n.254/2003 ed dall'art.184 c.2 lett.f del DLgs n.152/2006. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono gli avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni comprendenti assi e residui legnosi del feretro, componenti, accessori, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie); residui di indumenti appartenuti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre; altri resti biodegradabili inseriti nel cofano; residui metallici dalle casse (lamiera zincata e/o in piombo) eventualmente posti all'interno del feretro; altre componenti e/o accessori

contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione e/o la tumulazione. Trattasi di scarti che devono essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni dell'art.12 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254.

- f) **“rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali collegate alle attività di esumazione ed estumulazione”**: Il gestore dei servizi cimiteriali cura le attività di inumazione e tumulazione a seguito delle quali si producono rifiuti definiti dall'art.85 comma 2 del DPR n.285/1990 ed art.2 comma f del D.P.R. n.254/2003 nonché art.184 c.2 lett.f del DLgs n.152/2006 il cui trattamento finale è di competenza dell'amministrazione comunale. Trattasi delle seguenti tipologie di scarti:

- **Parti di tumulo o di loculo**: le porzioni lignee, metalliche, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiali in laterizio che costituivano la parte soprassuolo, in caso di sepoltura nel sottosuolo, o l'apparato di chiusura del loculo, nel caso di sepoltura in blocchi di loculi multipli a colombaio e a cantera, ivi comprese ghiaie, sassi, fiori o piante allevate in contenitore o in terra, scritte e parti di scritte poste ad ornamento delle lapidi;
- **Inerti** del tutto analoghi a quelli che si producono a seguito di piccoli interventi di manutenzione di manufatti edilizi che comportano un quantitativo di rifiuti inerti non superiore al 1,00m³/intervento;

- g) **“rifiuti derivanti da attività ordinarie di mantenimento del decoro del cimitero”**: Trattasi di rifiuti urbani diversi da quelli soggetti alle disposizioni del combinato disposto ex art.184 c.2 lett.f del DLgs n.152/2006 derivanti dalle attività poste in essere del gestore dei servizi di seguito elencati:

- **Rifiuti da attività di manutenzione ordinaria del cimitero** costituita da residui non recuperabili ex art.184 c.2 lett.c del D.Lgs n.152/2006 derivanti dallo spazzamento dei viali, svuotamento dei cestini gettacarte, pulizia aiuole, ecc.;
- **Rifiuti da manutenzione del verde ornamentale e rifiuti da offerte votive delle medesima tipologia** di tipo biodegradabile ex art.184 c.2 lett.e del D.Lgs n.152/2006 quali resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma di tipo vegetale e/o biodegradabile e compostabile;
- **Altri rifiuti recuperabili (carta e cartone, plastica, vetro, ecc.)** derivanti dalle attività svolte all'interno del cimitero ad esclusione di quelli riconducibili al punto f) e g) del presente articolo;

- h) **“rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani da strutture sanitarie”**: Conformemente a quanto disposto dall'art.2 comma g del D.P.R. n. 254/2003 ed dall'art.184 c.2 ed dell'art. 198, c. 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006 sono i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani gli scarti che non rientrano tra quelli di cui alle lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani:

- Rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

- Rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - Frazioni secche recuperabili costituite da vetro, carta, cartone, plastica, metalli ed imballaggi da conferire in maniera separata al servizio pubblico di raccolta;
 - Spazzatura costituita dalla frazione secca residua avente caratteristiche merceologiche analoghe a quelle prodotte all'interno delle civili abitazioni;
 - Rifiuti biodegradabili provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie (servizio "a pagamento" extra privativa previa stipula di apposita convezione fra il gestore dei servizi di igiene ambientale e la struttura sanitaria);
 - Rifiuti costituiti da materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata (servizio "a pagamento" extra privativa previa stipula di apposita convezione fra il gestore dei servizi di igiene ambientale e la struttura sanitaria);
- i) **“rifiuto organico”**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato con contenitore a svuotamento riutilizzabile e/o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002;
- j) **“compostaggio domestico”**: procedura di trasformazione degli scarti organici in ambiente aerobico (eccesso di ossigeno) dei propri rifiuti urbani, effettuato direttamente ed all'interno di spazi di proprietà del produttore costituito da utenze domestiche o utenze non domestiche, anche con l'ausilio di appositi contenitori (compostiere), anche forniti all'amministrazione comunale, ai fini dell'utilizzo in situ del materiale organico ottenuto a seguito dell'implementazione di questa procedura;
- k) **“produttore di rifiuti”**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale);
- l) **“utenza domestica”**: immobile avente come destinazione d'uso prevista dalla Tabella delle Categorie Catastali predisposta dell'Agenzia del territorio una di quelle previste nel gruppo A ad esclusione della categoria A/9 ed A/10. Rientrano in questa categoria anche i garage, depositi ed altri locali ricavati all'interno di strutture edilizie di qualsiasi tipologia aperti o chiusi lateralmente nella disponibilità esclusiva di una famiglia. A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria le utenze di cui all'Art.5 del D.P.R. 27.04.1999, n.158;
- m) **“utenza non domestica”**: immobile avente come destinazione d'uso una diversa da quella domestica. A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria le utenze di cui all'Art.6 del D.P.R. 27.04.1999, n.158;
- n) **“prevenzione”**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

- o) **“gestione”**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il la supervisione controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- p) **“raccolta e trasporto”**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla successiva lettera “aa” del presente articolo comprendente anche il loro trasporto in un impianto di trattamento;
- q) **“raccolta differenziata”**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- r) **“servizi di raccolta e trasporto”**: l'insieme dei servizi di raccolta differenziata e trasporto all'impianto di trattamento finale implementati nel territorio del comune di Noci da parte dell'amministrazione comunale e rivolti a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche;
- s) **“trattamento”** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) **“recupero”**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del D.lgs n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
- u) **“riciclaggio”**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto rifiuti sono ritrattati trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- v) **“smaltimento”**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla Parte IV del D.lgs n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.
- w) **“stoccaggio”**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte IV del D.lgs n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- x) **“deposito temporaneo”**: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività

che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- y) **“rifiuto biostabilizzato”**: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, implementato in impianti previsti nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- z) **“compost di qualità”**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 75 del 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- aa) **“gestione integrata dei rifiuti”**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita nel presente regolamento, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- bb) **“centro comunale di raccolta”**: area presidiata ed allestita, senza ulteriori senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

- cc) **“circuito organizzato di raccolta”**: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte IV del D.lgs n. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.”
- dd) **“servizi di igiene urbana”**: l’insieme dei servizi volti a mantenere un elevato standard di pulizia e decoro delle strade pubbliche e degli altri spazi della medesima tipologia all’interno del territorio interessato dall’espletamento dei servizi in oggetto;
- ee) **“spazzamento delle strade”**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada pubblica mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- ff) **“Direttore di Esecuzione del Contratto”**: Soggetto preposto all’implementazione delle attività ex Art.101, del D.Lgs. n.50/2016 e delle normative attuative ad esso collegate. Il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
- gg) **“gestore dei servizi di igiene ambientale”**: soggetto appositamente incaricato dall’amministrazione comunale individuato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dalla normativa regionale di riferimento per lo svolgimento di uno o più servizi raccolta e trasporto o igiene urbana;
- hh) **“gestore dei servizi cimiteriali”**: soggetto appositamente incaricato dall’amministrazione comunale in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria ex D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
- ii) **“TARI”**: La TARI, tassa sui rifiuti, introdotta dall’art.1 della L. 27 dicembre 2013, n.147. Essa si compone di una parte fissa e una variabile, oltre il tributo provinciale. La parte fissa si determina in base alle componenti del costo del servizio di igiene urbana (costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche, investimenti e relativi ammortamenti, ecc...). La parte variabile è destinata alla copertura dei costi del servizio rifiuti integrato (costi di raccolta e trasporto, costi di trattamento riciclo e smaltimento);
- jj) **“Piano Regionale dei rifiuti solidi urbani”**: documento programmatico che stabilisce i contenuti previsti dalla Parte IV del D.lgs n. 152/2006 art. 199, recante in particolare indicazioni sui sistemi di raccolta da adottare e sulla tipologia e gli impianti di trattamento finale a cui destinare i rifiuti derivanti **“gestione integrata dei rifiuti”** implementata nel territorio di Noci a cura dell’amministrazione comunale;

- kk) **“ARO BA/6”**: organismo previsto dalla Regione Puglia con legge regionale n. 24 del 20 Agosto 2012 ed incaricato dell'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Ai sensi di tale disposizione legislativa, i servizi relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, dei rifiuti urbani sono erogati all'interno di bacini di diversa dimensione a seconda della tipologia dei servizi stessi. In particolare, la legge regionale dispone che i servizi relativi alla prima fase della filiera, ovvero raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, siano erogati in Ambiti di Raccolta Ottimale -A.R.O.- e la cui perimetrazione è definita dalla Deliberazione di G.R. n.2147/2012. La Deliberazione di G.R. n. 2147 del 23 ottobre 2012 ha previsto 38 ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.), tra cui l'A.R.O. n. 6 della provincia di Bari costituito dai Comuni di Locorotondo, Alberobello, Noci, Putignano e Castellana Grotte;
- ll) **“ATO UNICO PUGLIA”**: organismo previsto dalla Regione Puglia con legge regionale n. 24 del 20 Agosto 2012 a cui sono affidati i compiti previsti dall' Art. 200 del D.lgs n. 152/2006 e che, in particolare assicurano la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti con compiti in materia di programmazione, realizzazione e gestione, in maniera diretta o a seguito di affidamento nel rispetto delle procedure di legge, degli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani di smaltimento e recupero.

SOGGETTI:

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.

ATTIVITÀ ED OPERAZIONI QUALIFICANTI:

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo queste operazioni;

conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;

cernita: le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;

trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;

recupero: le operazioni descritte nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (allegato 2 del presente regolamento);

riciclaggio: l'attività tesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti;

riutilizzo: l'attività tesa a produrre beni partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;

reimpiego: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere);

smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

stoccaggio: le operazioni di smaltimento consistenti nel deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV del D.Lgs. 152/2006;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle condizioni definite all'art. 183, comma 1, lettera m del D.Lgs. 152/2006

pulizia: rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sui cigli di fossi e canali;

isole ecologiche: aree attrezzate secondo le più moderne tecniche destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni differenziate di rifiuti urbani;

centro di raccolta: area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, del D.M. 8.4.2008, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

piattaforma: area di servizio con caratteristiche analoghe a quelle della piattaforma di primo livello, dotata di impianti di primo trattamento e/o recupero (triturazione, selezione, pressa) compreso il compostaggio della frazione organica costituita dal verde proveniente da aree pubbliche e private.

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Nel presente Regolamento si riporta la stessa classificazione secondo art.184 del D.LGS. 152/2006:

RIFIUTI URBANI:

1. **rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
2. **rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006, indicati al successivo art.8 del presente regolamento.
3. **rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade**;
4. **rifiuti di qualunque natura o provenienza**, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. **rifiuti vegetali provenienti da aree verdi**, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
6. **rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni**, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2), 3) e 5).

RIFIUTI SPECIALI:

1. **rifiuti da attività agricole e agro/industriali;**
2. **rifiuti da attività di demolizione, costruzione,** nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;
3. **rifiuti da lavorazioni industriali;**
4. **rifiuti da lavorazioni artigianali;**
5. **rifiuti da attività commerciali;**
6. **rifiuti da attività di servizio;**
7. **rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti;** i fanghi prodotti dalla potabilità e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
8. **rifiuti derivanti da attività sanitarie;**
9. **macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsolete;**
10. **veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;**
11. **combustibile derivato dai rifiuti.**

Sono pericolosi i rifiuti speciali non domestici indicati con apposito asterisco nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 152/2006.

ART. 8 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Il produttore o detentore dei rifiuti assimilati agli urbani li dovrà conferire al servizio pubblico di raccolta; rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani sono elencati nella Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 al punto 1.1.1.:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili, frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati,
- scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- gli accessori per l'informatica.

ART. 9 - PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

RIFIUTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICI (RAEE)

Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, in attuazione del D.Lgs. 151/2005:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori;
- computer;
- telefoni cellulari
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- lampade al neon.

Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

- ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
- al Centro di Raccolta comunale secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento;
- alla ditta affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel caso in cui la dimensione dei rifiuti sia tale da poterli qualificare come “ingombranti”; in questo caso, si usufruisce del servizio di raccolta “*su chiamata*” attenendosi alle indicazioni riguardo alle modalità e agli orari per il conferimento in strada dei rifiuti di cui trattasi.

In ogni caso, la movimentazione deve essere eseguita con cautela, facendo attenzione a non compromettere l'integrità dei componenti che contengono materiali o liquidi pericolosi per l'ambiente.

IMBALLAGGI

Viene definito:

- **imballaggio** per la vendita o primario l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- **imballaggio multiplo** o secondario, l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **imballaggio per il trasporto o terziario**, l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali ferroviari marittimi e aerei.
- **rifiuto di imballaggio**, ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione;
- **imballaggio riutilizzabile**, l'imballaggio o la componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

SOGGETTI:

- **utente finale**, il soggetto che, nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- **consumatore**, il soggetto che, fuori dall'esercizio di un'attività professionale, acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.
- **produttori**, i fornitori di materiali da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- **utilizzatori**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, così come definito nel Titolo II della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Il Comune, nel perseguire i propri obiettivi di riduzione dei rifiuti e di massimizzazione della raccolta differenziata, promuove i sistemi di distribuzione delle merci basati sul “vuoto a rendere” nonché il conferimento separato di determinate tipologie di imballaggi, in modo da favorire la riduzione della produzione di rifiuti e il reimpiego o riutilizzo degli imballaggi.

RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E LORO PARTI

I veicoli a motore e i rimorchi, nonché rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore;
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti dai proprietari o dai detentori che ne siano entrati in possesso, pubblici o privati, ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli art. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006.

Il proprietario di uno veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo a uno dei concessionari o delle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di raccolta sopra citati, qualora ne acquisti uno nuovo.

I veicoli a motore, i rimorchi e i rifiuti costituiti da loro parti rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli art. 927, 928, 929 e 923 del Codice Civile, sono conferiti ai suddetti centri di raccolta con le procedure definite nel decreto 22 ottobre 1999 n. 460 o con altro provvedimento sostitutivo, emanato in attuazione dell'art. 231, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

RIFIUTI INERTI

Sono considerati rifiuti inerti, ai fini del presente regolamento:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi, fatto salvo quanto previsto all'art. 186, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006.
- gli sfridi di materiale da costruzione;
- le rocce e i materiali litoidi, fatto salvo quanto previsto all'art. 186, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti indicati all'art. 5, tabella 1, del D.M. 3.8.2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

Al di fuori dei rifiuti provenienti dal Cimitero, la raccolta separata dei materiali inerti, derivanti da piccola manutenzione ordinaria nonché apparecchi sanitari, fioriere in terracotta o cemento, vasellame ecc. viene effettuata mediante conferimento diretto di detto materiale presso il Centro di raccolta da parte degli utenti.

I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni non devono essere contaminati da residui di amianto.

Il materiale raccolto verrà conferito presso discarica per inerti autorizzata.

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione devono essere conferiti direttamente dall'impresa che esegue i relativi lavori presso idonea discarica.

RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore dell'infrastruttura, ovvero con il luogo in cui il materiale tolto dall'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica per individuare il materiale effettivamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. La valutazione tecnica deve essere effettuata entro 60 giorni. La documentazione relativa alla valutazione tecnica, unitamente ai registri di carico e scarico del materiale, è conservata per 5 anni.

OLI E GRASSI ESAUSTI

I grassi vegetali, animali e minerali esausti devono essere stoccati in apposito contenitore e portati al Centro di Raccolta comunale. Qualora detenuti in ragione della propria attività professionale, occorre conferirli ad aziende specializzate di cui all'art. 233 del D.Lgs. 152/2006.

INDUMENTI

Gli indumenti, comprensivi di scarpe e accessori d'abbigliamento, potranno essere conferiti cassonetti dedicati o alla Piattaforma comunali dalle Organizzazioni senza scopo di lucro, d'intesa con il Comune, nel rispetto della normativa vigente, delle norme per la sicurezza e per l'igiene e il decoro cittadino.

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Si considerano rifiuti urbani pericolosi:

- le batterie e pile;
- gli accumulatori esausti;
- i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ai sensi della normativa in materia di "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della Comunità Europea";
- i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- le lampade a scarica e tubi catodici;
- le siringhe abbandonate
- le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- gli oli minerali esausti.

La raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuata mediante conferimento diretto di detto materiale presso il Centro di Raccolta comunale da parte degli utenti. La raccolta di pile e batterie e prodotti farmaceutici avviene anche mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati rispettivamente presso esercizi commerciali o farmacie. Tali contenitori devono essere contrassegnati con una scritta vistosa che indichi la tipologia di rifiuti raccolta.

La raccolta di siringhe abbandonate su suolo pubblico o su aree aperte al pubblico viene effettuata, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione.

RIFIUTI SANITARI

Sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti, provenienti da ospedale, case di cura private, laboratori di analisi cliniche, ambulatori in cui si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, residenze assistenziali o case famiglia, studi medici odontoiatrici, studi veterinari, farmacie che effettuano attività di autodiagnosi rapida. La gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire secondo i criteri e con le modalità indicate nel DPR 254 del 15.7.2003. I rifiuti sanitari assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 2, lettera g) del DPR 254/2003 devono essere raccolti e conferiti secondo le modalità previste nel presente regolamento, dando atto che le grandi utenze saranno oggetto di condizioni particolari, previste in apposite convenzioni con il Comune.

ART. 10 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

Sino a nuove disposizioni da parte della Regione o dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 200 del D.lgs. 152/2006, il Comune gestisce in regime di privativa (nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) le operazioni di raccolta, pulizia, gestione Centri di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, secondo la classificazione di cui agli art. 7 e 8 del presente Regolamento.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni e delle O.N.L.U.S. e promuovere la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

ART. 11 - COMPETENZE DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI

Competono ai produttori e ai detentori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di differenziazione e di conferimento previste nel presente regolamento.

La stessa disposizione vale anche per gli ambulanti e per gli esercenti degli spettacoli e degli intrattenimenti viaggianti, ai quali devono essere date tutte le necessarie informazioni all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

Il deposito temporaneo dei rifiuti speciali, assimilati e non assimilati, e dei rifiuti pericolosi deve avvenire secondo le modalità richiamate alla voce "Deposito temporaneo", nell'art.9 del presente Regolamento.

ART. 12 - FORME DI GESTIONE

Le attività di cui all'art.9 del presente Regolamento vengono esplicate dal Comune mediante affidamento ad una o più imprese specializzate, con le forme previste dal D.Lgs. 267/2000. Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio per i soggetti affidatari è l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all'art.212 del D.Lgs. 152/2006. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e di conferimento dei rifiuti raccolti, il Comune o la ditta affidataria del servizio stipulano apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino in conformità alle norme vigenti, possono concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate:

- con la ditta affidataria, approvate dal Comune,
- con il Comune.

ART. 13 - FINALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
- favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali, mirando a conferire frazioni omogenee, prive di materiali indesiderati;
- migliorare i processi degli impianti per il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

ART. 14 - OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati si attua per:

- le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali la frazione umida degli scarti alimentari, i residui vegetali e il legno;
- le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono riciclabili, quali vetro, imballaggi in plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riciclo o recupero si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali;
- i materiali, le apparecchiature e le sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento e risultare pericolose per la salute e per l'ambiente.

Fanno parte di quest'ultima categoria le pile scariche e batterie esauste, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti, gli oli minerali usati, le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA

Tutto il territorio comunale è interessato dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Per le utenze isolate, che devono depositare i rifiuti in luogo prestabilito o presso la piattaforma comunale, il regolamento per l'applicazione della tassa può prevedere delle riduzioni tariffarie.

ART. 16 - MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'impianto di stoccaggio, trattamento o smaltimento autorizzato. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi in rapporto alla frazione di rifiuto, all'utenza interessata, alla quantità prodotta ed, eventualmente, alla stagione.

Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.

Il servizio di raccolta, allo scopo di contemperare le esigenze degli utenti con quelle dell'igiene e della sicurezza pubblica nonché del contenimento dei costi, si articola nelle seguenti tipologie:

- _ servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani e assimilati non pericolosi;
- _ servizi di raccolta tramite contenitori stradali (solo per pile, farmaci, indumenti usati);
- _ servizi di raccolta presso la piattaforma ecologica;
- _ servizi di raccolta su chiamata per i rifiuti ingombranti.

Le norme per l'attuazione e l'uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate da successivi articoli. I servizi di cui sopra sono riservati alle sole utenze residenti nel territorio del Comune di Noci (BA).

L'Amministrazione Comunale può istituire nuovi servizi per la raccolta, lo stoccaggio e il trasporto di rifiuti, così come può modificarne le modalità di svolgimento per esigenze connesse ad altre attività di pubblico interesse.

ART. 17 - PERIODICITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA

La raccolta porta a porta periodica è programmata per zone, in giorni fissi. Il calendario dei giorni e degli orari della raccolta ed il materiale informativo per il corretto conferimento dei rifiuti, devono essere pubblicati sul sito del Comune, su quello dell'ARO BA/6. Lo stesso materiale informativo deve essere disponibile presso altri Uffici comunali ed, in particolare, presso L'Ufficio Ambiente.

La frequenza della raccolta dei rifiuti porta a porta è stabilita come da Ordinanza Sindacale Vigente.

Il Comune può altresì variare l'orario, il giorno di raccolta nonché la frequenza, anche per periodi limitati, al fine di migliorare l'efficienza del servizio o per necessità particolari.

ART. 18 - MODALITA' DI CONFERIMENTO E DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI.

1. L'esposizione dei contenitori deve avvenire con le seguenti modalità:

- i contenitori di raccolta devono essere tenuti all'interno della proprietà dell'utenza ed esposti su suolo pubblico davanti alla propria utenza nel giorno e negli orari stabiliti per la raccolta, chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
- E' altresì vietata l'esposizione dei rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in giorni ed orari diversi da quelli previsti per la raccolta; i sacchi e i contenitori devono essere esposti non prima delle 19.00 sia nel caso in cui la raccolta avvenga la sera stessa sia nel caso in cui avvenga la mattina seguente;
- il conferimento deve avvenire ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
- il gestore secondo le necessità ha la facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri contenitori in punti precisi, anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di sicurezza della mobilità o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del gestore;
- è vietato esporre i rifiuti presso un edificio diverso da quello da cui sono originati o in luogo lontano dal medesimo, in modo da non poter individuare l'edificio presso cui sono stati prodotti. Fatta eccezione per i casi del comma sopra citato;
- i contenitori utilizzati per il conferimento della frazione organica dei rifiuti dovranno essere lavati a cura degli utenti;
- fino al momento di esporli per la raccolta, i sacchi e i contenitori vanno custoditi all'interno della propria proprietà, o in idonea area esterna assentita dall'Ufficio Ambiente;
- per i centri commerciali e attività affini dovranno essere obbligatoriamente previsti e realizzati gli spazi per la sistemazione dei contenitori personalizzati che consentono la detenzione separata dei rifiuti in previsione della loro raccolta differenziata.

E'altresì vietato:

- lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
- introdurre nel sacco o nel contenitore sacchi e borse non trasparenti, che occultano completamente il loro contenuto;
- riempire oltre misura i sacchi rischiando la rottura; conferire sacchi aperti o chiusi malamente
- esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi;
- depositare i rifiuti nei contenitori quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio.
- abbandonare tali rifiuti nei pressi del contenitore e comunque in nessun altro luogo non autorizzato dall'ufficio ambiente.
- I cartoni voluminosi e gli imballaggi in plastica devono essere piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo l'ingombro.

2. Il personale preposto dal Comune alla vigilanza sul rispetto del presente regolamento è autorizzato ad esaminare ed ispezionare i sacchi ed i contenitori dei rifiuti, sia quando siano collocati in aree private destinate alla raccolta pubblica, sia quando siano collocati nei punti di raccolta esterni per il conferimento alla Ditta affidataria. La facoltà di ispezione deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile.

Art.19 Modalità specifiche per la raccolta dei principali flussi oggetto di raccolta da utenze domestiche residenti nell'agro – compostaggio domestico

Nell'agro è prevista l'implementazione della raccolta domiciliare, secondo quanto stabilito dal Regolamento. Nell'Agro stante la necessità di rendere all'utenza un servizio di raccolta adeguato e, per quanto possibile, analogo a quello implementato nel centro abitato nonché al fine di scongiurare la formazione di discariche abusive, è previsto il servizio di raccolta domiciliare. I contenitori utilizzati per la raccolta dovranno essere posizionati in corrispondenza del proprio numero civico ovvero su suolo pubblico. In caso di strade particolarmente strette o che impediscono le manovre al gestore del servizio, da verificarsi in loco a seguito di specifico sopralluogo da parte dell'amministrazione comunale, i contenitori potranno essere posizionati in luogo idoneo per assicurare il conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza ed il ritiro da parte del gestore.

In ogni caso, i contenitori utilizzati per la raccolta non dovranno essere posizionati sulla carreggiata stradale nè essere posizionati stabilmente sulla banchina stradale, ma devono essere mantenuti all'interno delle aree di proprietà delle varie utenze ed esposti all'esterno su suolo pubblico, davanti all'ingresso dell'abitazione, soltanto nelle ore che precedono la raccolta secondo gli orari stabiliti. Il conferimento dei rifiuti all'impianto di trattamento avverrà utilizzando gli autocarri compattatori a disposizione della ditta nonché utilizzando, per i necessari trasbordi, le attrezzature presenti all'interno del centro comunale di raccolta

A tutte le utenze domestiche residenti nell'agro è prevista la distribuzione di compostiere volte alla promozione del compostaggio domestico e, conseguentemente, di ridurre la quantità di rifiuti da conferire al servizio pubblico da parte delle utenze insediate in questa parte del territorio comunale.

ART. 20 - RACCOLTA DI PILE E FARMACI SCADUTI

La raccolta delle pile e dei farmaci scaduti è effettuata mediante contenitori collocati su strada, presso le farmacie, gli esercizi commerciali, i Centri di raccolta comunali. L'Ufficio Ambiente stabilisce il numero, la tipologia e la capacità volumetrica e la collocazione dei contenitori. I contenitori vengono contrassegnati con la tipologia dei rifiuti a cui sono preposti.

ART. 21 - CENTRO DI RACCOLTA

1. Il Comune di Noci (BA) dispone di un Centro di Raccolta (ex D.M. 8.4.2008), che integra i servizi comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto consentono il conferimento separato delle tipologie non soggette a raccolta porta a porta. Gli utenti possono conferire direttamente presso i Centri di Raccolta i rifiuti ingombranti, compresi i R.A.E.E.

2. Le frazioni di rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolta porta a porta possono essere conferite direttamente dagli utenti solo in caso di:

- _ eventi particolari che hanno determinato una produzione di rifiuti anomala, per la quale non si dispone di un luogo idoneo alla detenzione;
- _ esclusione temporanea o permanente dal servizio di raccolta porta a porta a causa della difficoltà di accesso al luogo di produzione/detenzione dei rifiuti o altro; Debbono essere conferiti i rifiuti urbani e assimilati, sotto elencati, non soggetti a raccolta porta a porta.

3. Le frazioni di rifiuto che devono essere raccolte separatamente presso il Centro di raccolta sono le seguenti:

- _ le stesse frazioni oggetto di raccolta periodica porta a porta, con l'esclusione della frazione umida, le pile e i farmaci scaduti (qualora non conferiti nei contenitori stradali);
- _ i rifiuti ingombranti e i rottami metallici (qualora non conferiti mediante la raccolta su chiamata);
- _ i rifiuti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- _ residui vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi;
- _ gli oli e i grassi vegetali ed animali, esausti o residui di cottura;
- _ gli oli minerali e gli accumulatori per autoveicoli, derivanti da attività di manutenzione svolta in ambito domestico;
- _ legname e manufatti in legno;
- _ indumenti, stracci e altri scarti tessili;
- _ polistirolo espanso;
- _ rifiuti urbani pericolosi;
- _ le lampade a scarica e tubi catodici;
- _ le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- _ gli inerti derivanti da occasionali attività di manutenzione svolte in ambito domestico.

5. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura del Centro di raccolta, utilizzando gli appositi contenitori e rispettando le modalità indicate dal relativo regolamento. Gli utenti che conferiscono direttamente al Centro di raccolta devono cercare di smantellare i rifiuti ingombranti costituiti da più materiali e provvedere a ripartirli negli appositi contenitori.

ART. 22 - RACCOLTA SU CHIAMATA

1. Il servizio di raccolta su chiamata riguarda i rifiuti ingombranti, compresi i rifiuti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) di grandi dimensioni.
2. L'esposizione dei rifiuti deve avvenire esclusivamente il giorno di raccolta, a cura dell'utente. I rifiuti devono essere suddivisi per frazione merceologica e ammassati a livello del piano stradale e/o del marciapiede, se esistente, per facilitarne l'asportazione con gli appositi mezzi, senza creare intralcio al passaggio pedonale o veicolare.
3. I giorni e gli orari per il servizio di raccolta verranno stabiliti dall'ufficio ambiente.

ART. 23 - MATERIALI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Il presente regolamento si applica anche ai rifiuti provenienti dal cimitero cittadino per i quali, a seconda della tipologia di scarti, ai sensi di quanto previsto del presente regolamento, è necessario attivare specifiche raccolte finalizzate a massimizzare le masse da avviare a recupero e destinare i rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (residui da esumazione ed estumulazione delle salme) a trattamento adeguato di eliminazione finale nei limiti di legge.

All'interno dell'area cimiteriale, nel sito individuato di concerto con il gestore di questa struttura (soggetto terzo rispetto ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del servizio di igiene ambientale) per il

deposito temporaneo dei rifiuti interni che saranno allontanati a cura del gestore del servizio di raccolta, il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà la presenza costante di:

- n.1 cassone scarrabile, da 15/20m³, per la raccolta dei rifiuti inerti materiali lapidei provenienti da lavori edili di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali inerti provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali da parte del gestore dei servizi cimiteriali. Detto cassone sarà conferito all'impianto di trattamento finale con una frequenza almeno mensile a cura del Direttore del CCR;
- Contenitori di volumetria adeguata (1.100 lt) per la raccolta multimateriale (vetro + metalli o loro leghe), plastica, carta e cartone e provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali. Detto contenitore sarà posizionato all'interno del Deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione e sarà svuotato con le stesse modalità previste per il sistema di raccolta domiciliare attivato per le utenze non domestiche.

Altri cassoni scarrabili da 30m³, saranno all'occorrenza posizionati in un'area scoperta preferibilmente ricavata all'interno del cimitero, nei pressi di un cancello di accesso in modo da consentire l'agevole accesso dei mezzi incaricati della raccolta, ovvero nelle immediate vicinanze in un luogo sicuro e comunque interdetto a soggetti non autorizzati. Lo svuotamento dei contenitori sarà programmato a cura del gestore del servizio di igiene ambientale alla luce delle necessità indicate dal gestore dei servizi cimiteriali.

Non è possibile collocare i sopra citati cassoni a causa delle reali dimensioni di ingresso del cimitero stesso. Pertanto verrà effettuata la raccolta domiciliare con le stesse frequenze delle utenze domestiche e non domestiche.

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono gli avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni e parti di tumulo (o di cippi) che devono essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 12 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione comprendenti qualunque altro oggetto venuto a contatto con la salma, durante la fase di raccolta e trasporto, dovranno essere confezionati a cura del gestore del cimitero (soggetto terzo rispetto ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del servizio di igiene ambientale) in appositi sacchi a perdere, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ambito cimiteriale a bordo scavo. Ogni sacco, sui quali sarà apposta la dicitura "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione", sarà tenuto all'interno di contenitori omologati ADR "a perdere" da 60lt forniti dal Gestore del Servizio di Igiene Ambientale a quello dei servizi cimiteriali idonei al trasporto di questa tipologia di rifiuto completo di sacco di polietilene di contenimento del materiale raccolto nel rispetto delle disposizioni per il trasporto di merci pericolose (ADR - RIO - IMDG-Code-IATA) e del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, sono altresì riportati il numero ONU 3291, dietro il nulla osta dell'utilizzatore, i codici dell'omologazione e l'etichetta di pericolo.

I rifiuti dovranno essere depositati in apposito luogo nel rispetto delle disposizioni relative al deposito temporaneo di rifiuti da dove devono essere prelevati ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento.

La gestione dei materiali provenienti da esumazioni ed estumulazioni avviene in conformità a quanto previsto dagli art. 12 e 13 del Dpr 254 del 15.7.2003 e dalle disposizioni regionali, con particolare riferimento alla D.D.G. n. 25100 del 23 marzo 1999. Le ossa rinvenute durante le operazioni di esumazione e di estumulazione devono essere raccolte nelle apposite cassette per essere di nuovo tumulate, inviate alla cremazione o depositate nell'ossario comune.

ART. 24 - RACCOLTA E PULIZIA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- _ i rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade; i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- _ i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

2. Sono interessate al servizio di raccolta e pulizia le seguenti superfici:

- _ strade e piazze comunali;
- _ strade vicinali classificate di uso pubblico;
- _ tratti urbani di strade statali e provinciali;
- _ strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario e da coloro che ad esso fanno riferimento e siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- _ viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico;

- _ aiuole spartitraffico ed i giardini pubblici;
- _ rive dei corsi d'acqua superficiali.

Il perimetro entro cui è istituito il servizio di pulizia periodico è stabilito nel capitolato per la gestione del servizio da parte della ditta affidataria. Non sono comprese nel servizio di pulizia le aree private e le aree pubbliche date in concessione, le quali restano a carico dei rispettivi proprietari o concessionari, che ne assicurano la periodica pulizia in modo da assicurare l'igiene e il decoro del territorio. In tali casi rientrano anche i parcheggi dei supermercati ed i piazzali posti in prossimità al loro ingresso.

Il Comune può assicurare il servizio di pulizia su tali aree previa apposita convenzione con il Proprietario o il Concessionario.

3. Non sono interessate ai servizi di raccolta i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dei corsi d'acqua di proprietà o in concessione ad enti diversi dal Comune di Noci, anche se effettuate entro il territorio comunale. Tali servizi sono a carico degli Enti proprietari o cessionari.

ART. 25 - SERVIZIO DI PULIZIA

1. Il servizio di pulizia comprende la pulizia manuale e/o meccanica completa, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo.
2. La frequenza e le modalità dei servizi di pulizia sono riportate nel Capitolato di gestione che regola i rapporti fra il Comune e la Ditta affidataria. Al fine di consentire l'efficace pulizia delle strade, il Comune regola la sosta dei veicoli prevedendo fasce orarie di divieto rese operative mediante installazione di segnaletica verticale fissa e la rimozione forzata dei veicoli.
3. Il servizio di pulizia viene effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita, secondo orari e modalità riportati nel Capitolato di cui sopra.

ART. 26 - SERVIZI COMPLEMENTARI PER L'IGIENE PUBBLICA

Sono definiti servizi complementari al servizio di raccolta rifiuti urbani esterni quelli di seguito elencati.

PULIZIA FONTANE

1. Con periodicità stabilita dagli uffici competenti si provvede a mantenere puliti ed eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontane, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

LAVAGGIO DELLE AREE PUBBLICHE E ZONA MERCATO

2. Raccolta rifiuti area mercatale

Le operazioni di pulizia dell'area mercatale inizieranno alle 14.00 e si completeranno entro le ore 16.00. In questa fascia temporale le strade interessate dal mercato saranno mantenute interdette alla circolazione a cura dell'amministrazione comunale.

L'intervento di ripristino dell'area mercatale prevede lo svolgimento, al minimo, e l'esecuzione della raccolta di rifiuti speciali non pericolosi di seguito riportate:

- ✓ **Raccolta frazione organica:** posizioni un congruo numero di cassonetti da 660 lt per la raccolta dell'organico e distribuiti i sacchi compostabili per la raccolta della predetta frazione. Al termine dell'attività di pulizia dell'area mercatale, i predetti contenitori saranno rimossi;

- ✓ **Raccolta cartoni:** con tale servizio si garantirà la raccolta degli imballaggi essenzialmente prodotti dai venditori di prodotti non alimentari i quali li depositeranno in maniera ordinata ovvero piegati e impilati nei pressi del sito in cui svolgono la loro attività commerciale;
- ✓ **Raccolta secco residuo:** mediante la distribuzione di materiale di consumo costituito da sacchi in polietilene per la raccolta del secco residuo;

I cassonetti, una volta svuotati, saranno lavati utilizzando la lava cassonetti con la quale, al termine di queste attività, sarà effettuato il lavaggio dello spazio destinato al mercato alimentare. Saranno impiegati prodotti disinfettanti e/o batteriostatici, integrati da miscele enzimatiche, che saranno preventivamente sottoposte all'approvazione dell'Autorità Sanitaria.

Il gestore del servizio, di concerto con il comando di Polizia Municipale, dovrà implementare un'attività energica di sensibilizzazione degli operatori volta a consentire il depositare ordinatamente, accanto ad ogni posteggio, i propri imballaggi di cartone volumetricamente ridotti e le cassette di legno e polistirolo impilate.

SPURGO DEI POZZETTI STRADALI, CADITOIE E GRIGLIE DEI CORSI D'ACQUA

3. Il Comune o l'impresa incaricata del servizio di pulizia delle strade provvede a mantenere sgombre le griglie dei corsi d'acqua, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque. Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

4. Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:

- _ la pulizia, su segnalazione da parte dell'Ufficio ambiente o della Polizia locale, delle carreggiate
- _ a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
- _ l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia;
- _ la pulizia periodica dei monumenti pubblici.

La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi complementari sono stabilite dal Comune in relazione alle necessità.

ART. 27 - CESTINI/CONTENITORI STRADALI

1. Allo scopo di garantire la pulizia di vie e aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune cura l'installazione e la manutenzione di appositi cestini/contenitori. Quest'ultimi devono essere svuotati con la frequenza stabilita nel capitolato che regola i rapporti con la ditta affidataria del servizio di raccolta e pulizia dei rifiuti; lo svuotamento deve includere la sostituzione dei sacchetti di cui devono essere necessariamente dotati. Qualora necessario, i cestini/contenitori devono lavati e disinfettati.

2. E' vietato conferire presso tali cestini/contenitori o all'interno di essi:

- a. i rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata;
- b. i rifiuti pericolosi;

- c. i rifiuti ingombranti i RAEE, anche se di piccole dimensioni
 - e. sostanze liquide, materiale ardente o non completamente spento;
 - f. manomettere o apporre scritte e manifesti sui contenitori di raccolta.
3. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il loro conferimento deve avvenire in un altro contenitore o si deve attendere lo svuotamento dello stesso.
4. Allo scopo di garantire la pulizia di vie e aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune cura l'installazione e la manutenzione di appositi cestini/contenitori. Ove vi sia spazio sufficiente e vi sia una maggior propensione al conferimento di rifiuti potenzialmente riciclabili, devono essere progressivamente installati cestini dotati di comparti separati per il conferimento differenziato delle diverse frazioni di rifiuto. Nei luoghi utilizzati, anche spontaneamente, come punti di ritrovo dei cittadini devono essere installati cestini/contenitori dotati di comparti per i mozziconi delle sigarette.
5. E' fatto divieto di :
- a. introdurre nei contenitori per la raccolta differenziata rifiuti indifferenziati o non compatibili con la specifica destinazione di ciascun contenitore;
 - b. abbandonare materiali per i quali è prevista la raccolta differenziata nei cassonetti per la raccolta indifferenziata, ovvero al di fuori degli specifici contenitori anche se nelle loro immediate vicinanze;
 - c. gettare sulla pubblica via qualsiasi rifiuto anche se di piccole dimensioni (p.es carta, pacchetti di sigarette, mozziconi di sigarette, biglietti dell'autobus), ma è obbligatorio depositarli nei cestini, o altri contenitori dedicati.
6. Al fine di consentire l'agevole svuotamento dei contenitori, in corrispondenza o davanti alle aree che delimitano la collocazione dei cassonetti, è vietato:
- a. depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi.

ART. 28 - INTERVENTI DI EDILIZIA O DI TINTEGGIATURA

1. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività ad essi connesse, sporchi le aree soggette a pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.
2. Anche le operazioni di pulizia devono avvenire adottando cautele analoghe a quelle previste nel comma precedente.
3. I cantieri edili non possono conferire i rifiuti derivanti dall'attività al servizio comunale salvo convenzione con l'Amministrazione comunale nella quale vengono definite le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti assimilati prodotti, la durata e i costi. I cantieri edili, oltre al rispetto delle norme in materia definite nel Regolamento Edilizio, devono dimostrare, in sede di sopralluogo da parte del Personale del Comune, le modalità di gestione dei rifiuti quali, imballaggi, bancali, macerie, manufatti ecc.
4. L'Ufficio competente al rilascio dei permessi per costruire provvede a pubblicizzare il contenuto del presente articolo tramite scheda informativa da inserire nell'apposita modulistica.

ART. 29 - LOCALI ED AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico date in concessione permanente o temporanea a pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi concessionari.
2. I gestori di esercizi pubblici devono mettere a disposizione dei clienti dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti a seguito dell'acquisto di giornali, alimenti, bevande, ecc..
3. Ai proprietari o ai gestori d'attività commerciali, anche nei periodi in cui l'esercizio non è in attività, è fatto obbligo di pulizia e idonea manutenzione delle vetrine, soglie, ingressi, aree pubbliche date in concessione e marciapiede immediatamente antistante il negozio. Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.
4. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
5. I titolari degli esercizi di cui al punto 1 anche se non concessionari di plateatici sono tenuti a collocare nelle vicinanze degli ingressi senza comunque occupare suolo pubblico, idonei portacenere per la clientela.

ART. 30 - FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. In deroga secondo quanto previsto del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le associazioni, o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare alla società concessionaria del servizio e all'ufficio Ambiente, con congruo anticipo, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. I promotori dovranno attivare, col coordinamento e secondo le indicazioni del Gestore del Servizio, un piano di raccolta differenziata prima, durante e dopo la manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare quest'ultimi.
3. A manifestazione terminata la pulizia dell'area interna deve essere curata dai promotori stessi. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ente e/o società concessionaria del servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.
4. L'ufficio Ambiente provvede, contestualmente all'occupazione delle aree, a consegnare agli occupanti fatta eccezione per il mercato settimanale, gli appositi sacchi e/o contenitori, verificando che siano in numero adeguato alle necessità.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono soggetti obbligati al pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti prevista dal Regolamento Comunale
6. I soggetti di cui al comma 1 che si impegneranno a divulgare la cultura del rispetto dell'ambiente, come:
 - a. ridurre la produzione di rifiuti durante le feste;
 - b. incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto;

c. diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche; saranno soggetti a una riduzione della tassa giornaliera pari al 20%.

ART. 31 - VOLANTINAGGIO

Per “volantinaggio” si intende la diffusione di messaggi informativi e/o pubblicitari mediante materiali cartacei, riviste e simili.

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano e mediante l'introduzione in cassetta postale
2. E' vietato:
 - a. la distribuzione mediante la posa sui veicoli in sosta
 - b. riporre pubblicità nella corrispondenza nei casi in cui l'utente o il condominio segnali espressamente il diniego;
 - c. imbrattare il suolo con volantini e simili da chiunque sia per chi li distribuisce o per chi li riceve.
3. Sono escluse dai seguenti divieti le attività di volantinaggio per comunicazioni di pubblica utilità effettuate dall'amministrazione pubblica o da altri enti o aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza.
5. Qualora fosse rilevata la distribuzione di volantini o di materiale pubblicitario distribuito con modalità non consentite, la responsabilità verrà attribuita all'operatore, se immediatamente identificato, o all'Agenzia che ne ha curato la distribuzione e, in subordine al Titolare dell'attività promossa o pubblicizzata.
4. I volantini dovrebbero riportare in calce l'invito all'utente: “non disperdere nell'ambiente”.

ART. 31 - ANIMALI DOMESTICI

1. I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici da essi condotti su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico compresi i giardini e i parchi sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni.
2. Le deiezioni devono essere raccolte a cura della persona che conduce l'animale e devono essere conferite negli appositi contenitori stradali o, in loro assenza, nei cestini/contenitori stradali riservati ai rifiuti indifferenziati.
3. E' fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi. Quanto sopra previsto non si applica ai proprietari di cani accompagnatori di non vedenti.
4. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

ART. 32 - CAROGNE DI ANIMALI

1. E' fatto divieto inserire le carogne animali all'interno dei contenitori per la raccolta dei Rifiuti Urbani o abbandonarli su suolo pubblico.
2. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possano costituire pericolo per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario.
3. Le carogne di animali giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua saranno raccolte a cura dell'Amministrazione

Comunale. E' possibile l'affidamento di tale servizio al Gestore, qualora abbia stipulato apposita convenzione o venga delegato dal Comune.

4. Le carogne di animali giacenti in aree private devono essere raccolte e smaltite a cura di chi ha in proprietà o in uso tali aree, tramite Ditte autorizzate e secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1069/2011

5. I detentori di animali da compagnia deceduti sono tenuti a conferirli a Ditte autorizzate ai sensi del Regolamento CE 1069/2011, oppure a soterrarli in terreni privati o in aree individuate allo scopo, quando sia escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive e trasmissibile dagli animali agli uomini.

ART. 33 - CADITOIE E POZZETTI STRADALI

1. I pozzetti e le caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, elencate nel contratto di servizio, vengono mantenute pulite e libere dal Comune al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche.

2. E' fatto divieto di introdurre in tali manufatti rifiuti di qualsiasi genere.

3. Il Comune addebiterà a coloro che contravvengono la norma le spese degli interventi resisi necessari per ripristinare la funzionalità degli impianti.

ART. 34 -DIVIETI GENERALI

1. E' vietato:

a. incendiare i rifiuti all'aperto, sull'intero territorio comunale.

b. abbandonare i rifiuti fuori dal perimetro del Centro di Raccolta Comunale.

c. fare la cernita e il recupero dei rifiuti e delle frazioni riciclabili collocati all'interno dei contenitori stradali o di quelli assegnati ed esposti dall'utenza.

d. abbandonare o appoggiare a terra vicino ai mastelli qualsiasi tipo di rifiuto, al di fuori dei casi specificamente disciplinati

e. lasciare cadere, gettare e depositare nelle strade, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali

f. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure modificare, danneggiare, deturpare, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, i pali dell'illuminazione pubblica, le targhe con la denominazione delle vie od i numeri civici dei fabbricati e qualsiasi altro manufatto od oggetto d'arredo urbano;

g. soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

h. lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

2. E' fatto obbligo di mantenere costantemente puliti e sgomberi da qualsiasi materiale; le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico. In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere ad immediata remissione in pristino.

ART. 35 RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
2. Il Comune ha facoltà di chiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate per il trattamento e smaltimento e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

ART. 36 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA STRADALE.

1. Il personale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti è tenuto a non raccogliere i sacchi e a non svuotare i contenitori qualora verifichi che gli stessi non siano conformi a quanto previsto nel presente regolamento.
2. La raccolta di tali rifiuti e di quelli abbandonati su vie e aree pubbliche verrà svolta con un giro dedicato, secondo modalità definite nel capitolato di gestione per il servizio di raccolta e pulizia dei rifiuti.
3. Il personale addetto alle diverse operazioni e servizi di gestione dei rifiuti deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuale e degli indumenti di lavoro prescritti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro e deve essere sottoposto ai controlli sanitari previsti da detta normativa.
4. Deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. n.81/08 riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 37 -ABBANDONO RIPETUTO DI RIFIUTI

1. Quando sulla medesima area pubblica o privata siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Comune può disporre la recinzione dell'area o l'installazione, anche per periodi di tempo limitati, di una telecamera.
2. In caso di area privata non soggetta ad uso pubblico le relative spese sono a carico del proprietario. In caso di inottemperanza del proprietario diffidato ad adempiere, il Comune procede con mezzi propri ed attiva il procedimento giudiziario per il rimborso dei costi sostenuti.

ART. 38-VIGILANZA E CONTROLLO

La vigilanza e il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti e sul rispetto del presente regolamento in tutto il territorio comunale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni, sono affidate al personale della Polizia locale. Le attività di vigilanza e di controllo possono essere svolte anche con l'ausilio di apparecchi fotografici o di videosorveglianza.

ART. 39 -ORDINANZE

In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs 152/2006, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 201 del D.Lgs 152/2006 entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

ART. 40 -RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E AD ALTRI REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dalla l.r.26/2003 e dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica sia nazionale che della Regione Puglia, nonché da quanto stabilito dai Regolamenti di igiene e di polizia urbana. E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

ART. 41 -SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, con le sanzioni indicate in allegato, fatto salvo i procedimenti sanzionatori, amministrativi e penali, di competenza della Provincia, della Regione o dell'Autorità giudiziaria, nel caso in cui siano violate leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali.

L'erogazione della sanzione pecuniaria non esime mai l'autore della violazione dal ripristino dei luoghi e dal risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento - ove non costituiscono reato e non costituiscano violazione di altre Leggi Speciali autonomamente sanzionate sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00.

2. Nella tabella delle sanzioni relative alle violazioni delle norme del presente regolamento (Allegato 1) sono riportati i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative previste per le singole fattispecie, oltre alla somma da pagare in misura ridotta entro 60 giorni e le note accessorie di interpretazione.

L'allegato non è esaustivo di tutte le violazioni e costituisce un elenco indicativo di quelle più comuni, per quanto non espressamente previsto in tabella.

3. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari al doppio del minimo o se più favorevole ad un terzo del massimo della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Secondo quanto stabilito nel Regolamento Comunale delle Sanzioni del Comune di Noci del 09/08/2008.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del gestore di agire in ogni sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge e del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese aggiuntive per il gestore, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e /o a materiali ed attrezzature di proprietà del gestore, comporterà l'automatico addebito al contravventore identificato, delle maggiori spese sostenute.
5. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale della polizia locale.